

ACCORDO

“Azione da piano integrato”

TRA

La Fondazione TICHE – Cluster Tecnologico Nazionale per il Patrimonio Culturale- con sede in Napoli, C.F. e P. IVA 95255950636, nella persona del legale rappresentante prof. Lucio d'Alessandro, nato il a, domiciliato per il presente Accordo presso la sede della Fondazione, in via S. Orsola n. 10, Napoli

E

Comune di Reggio Emilia, con sede in Piazza Prampolini n.1, C.F. e P.IVA 00145920351, nella persona dell'Arch. Massimo Magnani, in qualità di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale Progetti Speciali che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'interesse del Comune medesimo in forza degli art. 53 dello Statuto comunale,

PREMESSO CHE

- è compito istituzionale delle parti promuovere e sostenere attività laboratoriali, di supporto allo sviluppo di conoscenze e competenze delle giovani generazioni, offrendo percorsi educativi che grazie all'applicazione delle più innovative tecnologie, risultano particolarmente propositivi all'innovazione culturale e creativa, alla rigenerazione di spazi urbani, all'inclusione sociale e all'accessibilità dei contenuti;
- nel corso di incontri fra le parti sono state delineate azioni ed interessi comuni di ricerca e processi di creazione, gestione e fruizione delle molteplici tipologie di entità digitali che costituiscono rappresentazione e memoria del patrimonio culturale;
- il complesso storico del Mauriziano di Reggio Emilia, di proprietà comunale, luogo simbolo del Rinascimento per il suo legame con il maggior autore del Cinquecento, Ludovico Ariosto, costituisce un luogo identitario ideale per la creazione di un «hub» tecnologico e di ricerca in cui confluiscono alcuni tra i più importanti progetti digitali sulla cultura letteraria del Rinascimento (archivi, biblioteche digitali ecc.), unendoli in un'unica

piattaforma interoperabile con funzionalità evolute di ricerca, e facendone un punto di riferimento internazionale;

- il Cluster Nazionale (CTN) delle Tecnologie per il Patrimonio culturale TICHE, che aggrega oltre trenta università, i maggiori Enti pubblici di Ricerca, un pezzo cospicuo dell'imprenditorialità nazionale di settore, rappresentando l'eccellenza nella ricerca scientifica nazionale di base e applicata nel campo dei beni culturali, è riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca quale facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio;
- la valorizzazione di complessi e monumenti di rilievo per il patrimonio culturale materiale e immateriale rientra tra i progetti di interesse della Fondazione TICHE, che il Decreto MIUR del 14 marzo 2019 (in G.U. n. 125 del 30/05/2019) ha riconosciuto quale organo responsabile della gestione del Cluster Nazionale sulle Tecnologie per i Beni Culturali, nato in risposta al Decreto Direttoriale MIUR 1610 del 03/08/2016;
- nel Piano di Azione triennale della Fondazione TICHE, presentato al MUR, e in particolare l'azione 5.2. Innovation Challenge, è presente tra le attività l'implementazione di progetti dimostratori ad alto contenuto di innovazione;
- il presente accordo intende promuovere e valorizzare il complesso storico del Mauriziano di Reggio Emilia, attraverso l'uso di diversi linguaggi e tecnologie digitali, permettendo al visitatore un'esperienza, del tutto innovativa nel suo genere rendendo la casa dell'Ariosto un "hub" tecnologico e di ricerca in cui possano confluire in un'unica piattaforma i più importanti progetti digitali sulla cultura letteraria del Rinascimento (archivi, biblioteche digitali ecc.).

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE, CONSIDERATO E ALLEGATO TECNICO

Le Premesse e l'Allegato tecnico fanno parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED ATTIVITÀ

Con il presente Accordo si intende regolare e pianificare le attività di collaborazione tra il Comune e TICHE per la realizzazione di un progetto dimostratore ad alto contenuto di innovazione come descritto nel dettaglio nell'Allegato tecnico.

L'Allegato tecnico contiene il Piano di lavoro (Work Plan), articolato nei due seguenti macro Work Package (WP):

- WP1: Progettazione e implementazione dell'Atelier Furiose Interazioni, con esperienze parzialmente immersive, display olografici, tecnologie digitali per un'esperienza innovativa di interazione con il testo ariostesco;
- WP2: Progettazione e implementazione del Progetto Stanze dell'Ariosto, con la realizzazione di un percorso inclusivo di fruizione in realtà virtuale delle stanze affrescate, e la possibilità di esplorare database e archivi collegati all'universo ariostesco e al Rinascimento.

Il WP1 consta di 4 stazioni, mentre il WP2 consta di 2 stazioni. Per ogni stazione, sono previste (si veda allegato tecnico) una serie di fasi relative alla:

1. Progettazione tecnologica e attività di studio delle modalità di interazione
2. Acquisto dei componenti tecnologici
3. Creazione contenuti
4. Sviluppo e implementazione dell'interazione
5. Installazione e montaggio.

L'attività prevede, nella prima fase (entro dicembre 2021), l'installazione delle componenti tecnologiche delle stazioni presso il Mauriziano e la predisposizione di una selezione di contenuti utili a mostrare le caratteristiche e le potenzialità del progetto dimostratore e a verificarne gli impatti e la ricezione, in modo da poter integrare e perfezionare i contenuti (entro marzo 2022) calibrandone la migliore efficacia sulla base dei riscontri empirici ottenuti.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Le Parti si impegnano ad assicurare la coerenza della realizzazione delle attività di cui al presente Accordo con il quadro normativo e d'indirizzo di riferimento a livello nazionale.
2. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 assicurando, in particolare, quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo e a condividere i risultati dell'attività di collaborazione.
3. TICHE si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse umane, le esperienze maturate, le risorse hardware, gli strumenti software sviluppati presso TICHE stessa ed i soci partecipanti al progetto e il supporto tecnico, nei limiti e nei modi previsti nell'Allegato tecnico di cui all'art. 2 del presente Accordo, per:
 - a. sviluppare il progetto secondo quanto descritto all'art. 2;
 - b. sviluppare il prototipo; svolgere le attività di verifica e assistenza al Comune durante la fase di sperimentazione del prototipo;
 - c. concedere ai sensi dell'art. 1083 del codice civile il dimostratore tecnologico in comodato d'uso al Comune di Reggio Emilia;
 - d. sviluppare le attività di comunicazione di cui all'art. 9 del presente Accordo;
 - e. predisporre e presentare ai Referenti, di cui all'art.4, le Relazioni intermedie e la Relazione conclusiva.
4. Il Comune si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, nei limiti e nei modi descritti nei punti seguenti:
 - a. mettere a disposizione gli spazi individuati presso il complesso storico del Mauriziano, visionati e ritenuti idonei dalle parti ad ospitare l'attrezzatura tecnologica in parola (Planimetria come da allegato WP), e concedere l'accesso agli stessi al personale della Fondazione o ad essa associato;
 - b. ritirare i beni descritti come risultato del WP; se ne dichiara responsabile ai sensi di legge e si impegna a custodirli, nell'interesse della Fondazione TICHE, per tutta la durata contrattuale con ogni diligenza e cura, fino al momento della restituzione, nel proprio immobile, sito in Reggio Emilia, via L. Pasteur, 11;
 - c. A garanzia e copertura di eventuali danni, il Comune provvederà alla stipula di idonea polizza assicurativa, a tutela del valore dei beni concessi (con deprezzamento annuale dovuto all'uso e al mutato valore commerciale del bene);
 - d. Il Comune si impegna a valorizzare la piattaforma digitale con nuove e

specifiche progettualità laboratoriali e promuovendone i contenuti attraverso i canali di comunicazione dell'Amministrazione Comunale (sito, conferenze stampa, social...);

ARTICOLO 4 – UTILIZZO DEL BENE IMMOBILE E DELLE ATTREZZATURE

I soggetti sottoscrittori si impegnano a coordinarsi per l'attuazione del presente disciplinare, nel rispetto degli obiettivi progettuali e non solo al perfezionamento dei finanziamenti acquisiti ma alla completa e funzionale realizzazione del progetto. Entrambe le Parti potranno godere dell'utilizzo del bene immobile e delle attrezzature in esso installate per la durata del progetto in parola sulla base di un calendario da definirsi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e da rinnovarsi ogni 12 mesi.

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione della presente Accordo. Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù della presente Accordo, ha diritto di accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra Parte, è civilmente responsabile dei danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Le parti si impegnano al rispetto del Codice dei Beni Culturali - Dlgs 42 del 22/01/2004 (artt. 57 e s.m.i) - e ad adottare misure e comportamenti atti a evitare qualsiasi danneggiamento ai beni, arredi e attrezzature presenti.

ARTICOLO 5 – REFERENTI DELL'ACCORDO

1. Per assicurare il costante raccordo tra le Parti in merito alle attività previste nell'Allegato tecnico, ciascuna Parte nomina un proprio Referente.
2. I Referenti di cui al comma 1 concordano, per quanto non disciplinato dall'Allegato tecnico, le modalità operative di attuazione del medesimo, coordinano lo svolgimento delle relative attività e predispongono la Relazione preliminare, le Relazioni intermedie e la Relazione conclusiva.

3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il proprio Referente dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.

ARTICOLO 6 – DURATA

1. Il presente Accordo ha una durata di trentasei mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Il presente Accordo può essere prorogato per un periodo massimo di ventiquattro mesi, previo accordo tra le Parti, per la conclusione delle attività progettuali oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 7 – MODIFICHE ALL'ACCORDO

1. A seguito di adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze e previa approvazione congiunta, le Parti possono apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo integrando le attività e ridefinendo le voci di costo di cui all'Allegato tecnico.

ARTICOLO 8 – ACCESSO A TERZI

È riconosciuta la possibilità, ad altri soggetti pubblici o privati, che operano in coerenza con le finalità delle parti di aderire e collaborare alla divulgazione ed all'uso dei nuovi laboratori digitali previo assenso di entrambe le parti.

ARTICOLO 9 - RISERVATEZZA

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti, know-how e notizie di carattere riservato che le stesse si scambieranno, riguardanti le altre Parti o di cui dovessero venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. Restano esclusi le informazioni, i dati, le notizie e le decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso delle Parti da cui tali dati provengono. Ciascuna delle Parti si impegna altresì a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

ARTICOLO 10 - PUBBLICITÀ E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni oggetto del presente Accordo.
2. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo, le Parti concordano di realizzare

un costante scambio informativo sugli aspetti di maggiore reciproco interesse.

3. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente Accordo richiederà il consenso delle Parti interessate.
4. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.
5. Le Parti si impegnano a promuovere i risultati raggiunti all'interno del presente Accordo congiuntamente o singolarmente nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione.
6. Verrà concordata tra le Parti una opportuna attività di comunicazione verso l'esterno e verso i *media*.

ARTICOLO 11 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà di piena titolarità della stessa.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli strumenti esecutivi.
3. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali e comunque esclusivamente nell'ambito della pubblica amministrazione.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata dal presente Accordo.

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti consentono al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato decreto legislativo n. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da

evitare rischi di distruzione degli stessi o accessi da parte di soggetti non autorizzati.

ARTICOLO 13 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il Personale afferente alle Parti o ad esse associato, coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Al personale saranno forniti i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.
2. Il personale si atterrà alle disposizioni di emergenza (anti incendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento.

ARTICOLO 14 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ

1. Ciascuna Parte assume nei confronti dell'altra la piena responsabilità per le attività da essa espletate nell'ambito del presente Accordo. Solleva altresì l'altra Parte da qualsiasi reclamo o richiesta di terzi connessi all'espletamento delle attività svolte, obbligandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Per qualunque controversia relativa a validità, interpretazione, attuazione ed esecuzione del presente Accordo, v'è giurisdizione esclusiva amministrativa. Foro competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione di Parma.

Si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

ARTICOLO 16 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente accordo, redatto in forma di lettera contratto, viene sottoscritto digitalmente e sarà perfezionato mediante invio a mezzo posta elettronica certificata. Esso è soggetto ad imposta di bollo (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed assoggettato a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, Tariffa - Parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. I relativi oneri resteranno a carico della parte richiedente la registrazione.

ARTICOLO 17 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo si richiamano le norme di riferimento del Codice Civile.
2. Le parti concordano che, con riferimento alla strumentazione componente il dimostratore tecnologico, considerata la vita utile della stessa, non vi è obbligo di restituzione da parte del Comune alla Fondazione TICHE.